



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BENINCASA

Seduta del 02/07/2020

FATTO

Il cliente deduce che ha stipulato un contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione, anticipatamente estinto in data 30.4.2018 dopo il pagamento di n. 19 rate su 120.

Infruttuosamente esperito il reclamo, il cliente ha proposto ricorso rilevando, in primo luogo, la violazione dell'art 116, comma 1, TUB e 117, comma 4, TUB. In particolare, sostiene che secondo l'art.3 del SECCI erano ricomprese nel TAN: "la remunerazione di tutte le attività ed i costi industriali che (l'intermediario) sosterrà nel corso del contratto, comprese le coperture assicurative e le eventuali attività ricorrenti della rete distributiva.". Pertanto, nel TAN indicato sono compresi: - Il vero e proprio "tasso nominale annuo", che indica in percentuale gli interessi debitori che maturano in favore del creditore; - I costi assicurativi di € 2.306,44 (premio netto) che, contrariamente da quanto sostenuto dalla Banca, non sono stati pagati dall'intermediario finanziario, ma venivano addebitati interamente al consumatore; - la componente commissionale recurring ("attività ricorrenti") destinata alla rete distributiva della banca e la componente up-front. Pertanto "risulta ovviamente impossibile stabilire singolarmente l'importo della voce commissionale recurring, sia essa destinata alla rete distributiva sia quella per (l'intermediario)".

Osserva che la commistione di interessi e componenti commissionali viola le prescrizioni di chiarezza di cui agli artt.116 e 117 TUB. "In definitiva, nel contratto predisposto da ...



S.p.A., il TAN non differisce dal TAEG. Anzi, si pone proprio come un TAEG che esclude la “commissione (intermediario)” dal conteggio. Quindi, il contratto presenta due diversi TAEG, ma è carente nell’indicare il TAN (quindi gli interessi)”. In conclusione, sul punto, la lettura congiunta delle norme di cui agli articoli 116 e 117 TUB, oltre che della normativa comunitaria, impone che i contratti bancari identifichino in modo chiaro e, quindi, autonomo e distinto gli interessi annui applicati al prestito, le commissioni recurring, i costi up-front.

Tanto premesso, chiede la rideterminazione del tasso ex art 117 comma 7 lettera A) e la restituzione di quanto incassato in eccedenza, oltre interessi dalla data dei singoli pagamenti.

In via subordinata, la parte ricorrente rileva la mancata indicazione dei prezzi e condizioni economiche e, pertanto, chiede la restituzione integrale di quanto addebitato pari a € 10.081,44 ex art 117 comma 7 lettera B). In via ulteriormente gradata, rileva che la commistione di interessi, costi, oneri recurring e premi assicurativi incide sull’applicazione dell’art 125 *sexies* comma 1 TUB. Infatti, tale commistione ha determinato, altresì, l’impossibilità per l’intermediario finanziario di ottemperare agli obblighi ex art 125 *sexies* TUB di rimborsare i soli costi non sostenuti (dato che non se ne conosce l’esatta entità). Dovendo interpretare la clausola del formulario contrattuale in modo favorevole al consumatore ex art. 1370 codice civile, la voce di costo dovrà intendersi interamente rimborsabile in misura strettamente proporzionale rispetto alla vita residua del mutuo.

Il ricorrente, in relazione alla “commissione (intermediario)” deduce che nel caso in oggetto la voce denominata “commissioni del Finanziatore” è stata prevista a remunerazione di attività eterogenee, non chiaramente collocabili nel corso del finanziamento, se in una fase prodromica/iniziale oppure per tutta la durata del contratto. La clausola risulta, quindi, opaca e secondo gli orientamenti dei Collegi suscettibile di rimborso con il criterio *pro rata temporis*.

In relazione alla perdita del posto di lavoro ed il diritto ex art. 125 *sexies* T.U.B. precisa che il finanziamento è stato, comunque, estinto in parte dal TFR del ricorrente ed in parte per l’intervento dell’assicurazione. Ciò è confermato anche da controparte (nel riscontro al reclamo). Richiama, quindi, i principi espressi dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 13306 del 19.06.18 ed evidenzia che nel caso in oggetto il premio assicurativo è stato sostenuto dal consumatore. È, infatti, espressamente previsto al punto 3 del Secci (rubricato “Tasso di interesse”) che il Tasso Anno Nominale è comprensivo anche degli oneri assicurativi. Pertanto, stando a quanto sopra indicato dal Collegio di Coordinamento, l’intervento dell’assicurazione nel pagamento del finanziamento sottoscritto dal ricorrente non esclude in alcun modo il diritto di quest’ultimo al rimborso ex art. 125 *sexies* TUB.

Chiede, pertanto, che, circa la voce di costo indicata come TAN, 1. In via principale, accertata la violazione dell’art 117 comma 4 TUB si condanni ... ad applicare il tasso sostitutivo previsto dall’art 117 comma 7 TUB con la conseguente restituzione di quanto incassato in eccedenza, oltre interessi da calcolarsi con riferimento ai singoli pagamenti dal reclamo al saldo. 2. In via subordinata, accertata la mancata indicazione dei costi in modo autonomo rispetto agli interessi, si ritenga doveroso il rimborso di € 10.081,44 (al lordo di quanto rimborsato in sede d’estinzione a titolo di interessi). 3. In via ulteriormente degradata, accertata la violazione dell’art 125 *sexies* TUB si richiede il rimborso della voce di costo (TAN) in misura strettamente proporzionale rispetto alla vita residua del prestito (cd. *pro rata temporis*) per un importo di € 1.043,50 già al netto di quanto rimborsato in sede d’estinzione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In relazione alla seconda domanda relativa alla “commissione (intermediario)” chiede 1. In via principale, accertata la mancanza di causa della voce di costo o la duplicazione delle attività remunerate la restituzione integrale di quanto pagato pari a € 762,00. 2. In via subordinata, stante la natura *recurring* della voce di costo, il rimborso di € 641,35.

Il tutto oltre interessi legali dal reclamo al saldo e spese del ricorso.

L'intermediario con le controdeduzioni osserva, in via preliminare, a che a causa della cessazione del rapporto lavorativo del cliente in data 30/04/2018, si verificava il versamento del TFR da parte delle Amministrazione Terza Ceduta e veniva, altresì, attivata la copertura assicurativa rischio impiego con conseguente intervento della compagnia assicurativa. Quest'ultima, infatti, provvedeva il 17/09/2018 alla liquidazione di Euro 3.477,86, a copertura del credito vantato dalla parte resistente. Pertanto, il finanziamento veniva chiuso in anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista.

Nel merito richiama, essendosi il finanziamento chiuso con pagamento del debito residuo da parte della compagnia di assicurazioni (a seguito di sinistro impiego), le conclusioni cui è giunto il Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 13306 del 2018. Nel caso di specie, trattandosi di una assicurazione danni che garantisce la banca per il rischio di perdita di impiego del Cliente, si rientra nel seguente caso: “2) nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall'intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l'assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti”. Pertanto, non essendo allegata alcuna prova sul diritto di rivalsa esercitato dalla compagnia nei confronti del cliente nonché la restituzione da parte di quest'ultimo della somma su indicata alla compagnia assicurativa, la banca ritiene che nulla sia dovuto al cedente.

Per le commissioni finanziarie, precisa che la natura di detti oneri è indicata in modo assolutamente trasparente al punto 3.1 del SECCI; nello specifico, le commissioni finanziarie “corrispondono ai soli costi fissi di istruttoria e collocamento composti da: acquisizione documentale, informazioni commerciali, attività di cui al D.lgs. n. n. 231/2007 (adeguata verifica), costo attività di analisi e delibera, notificazione degli atti, gestione del trattamento dati, archiviazione dati e documenti, compensi fissi rete distributiva, Enasarco”. Tali attività non essendo rapportate alla durata del finanziamento non possono essere oggetto di restituzione al cliente in sede di estinzione anticipata in quanto corrispettivo di attività che si esauriscono al momento dell'erogazione del finanziamento. Nel contratto in esame, inoltre, non sono stati applicati costi per le spese di riscossione rata, né per l'invio delle comunicazioni periodiche, né per le commissioni di anticipata estinzione.

La parte resistente chiede, pertanto, che il ricorso sia rigettato.

DIRITTO

Il Collegio muove dalla prima domanda e osserva che la stessa risulta infondata. Infatti, in relazione alla domanda principale occorre evidenziare che il contratto oggetto del ricorso rientra nell'ambito del credito ai consumatori (Capo II, Tit. VI, TUB). Al riguardo, l'art. 125 *bis* co. 2 TUB prescrive che: “Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2”. Nel caso di specie, quindi, non è applicabile la disposizione invocata dal cliente (art.117 co.4 TUB).

Rimandando sulla prima domanda, il cliente chiede in via subordinata la restituzione integrale della quota relativa agli interessi corrispettivi relativi al finanziamento, ovvero, in ulteriore subordine, la rideterminazione degli interessi stornati nel conteggio estintivo secondo un piano di ammortamento lineare *pro rata temporis*, anziché il c.d. ammortamento “alla francese”.



Anche queste domande non sono fondate. Nel contratto in esame, infatti, non è dato rinvenire elementi di opacità o contraddittorietà in relazione ai criteri di calcolo degli interessi.

Venendo alla seconda domanda relativa al rimborso degli oneri non goduti, il Collegio osserva che il cliente afferma che i costi assicurativi di € 2.306,44 (premio netto), contrariamente a quanto sostenuto dalla Banca, non sarebbero stati pagati dall'intermediario finanziario, ma sarebbero stati addebitati interamente al consumatore. Si deve evidenziare, tuttavia, che tra i costi addebitati nel contratto a titolo di assicurazione non compaiono i premi per le polizze. Al contrario, nel contratto tali costi sono indicati a carico della finanziaria. Il finanziamento, invece, risulta estinto anticipatamente per perdita dell'impiego e intervento della relativa copertura, stipulata a proprie spese dall'intermediario. La voce di costo non compare tra quelle addebitate al cliente nel contratto. Non risulta, inoltre, l'esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'assicuratore nei confronti del cliente.

Pertanto, atteso che il soggetto che ha sostenuto il costo della copertura è lo stesso intermediario, applicando i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 13306/2018), il cliente non ha titolo al rimborso della parte non maturata delle voci di costo.

Residua la domanda relativa al rimborso della commissione di importo pari a € 762,00. Il Collegio osserva, innanzitutto, che recentemente è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la decisione della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18 chiamata a pronunciarsi sul seguente quesito del giudice del rinvio: «[...] se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ["Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto [...]».

Il Collegio reputa utile ripercorrere i punti fondamentali della motivazione della decisione della Corte sovranazionale e l'interpretazione dell'art.125 *sexies* TUB che, all'esito della citata sentenza, è stata declinata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525 del 11/12/2019.

La Corte di Giustizia ha osservato che, sul piano normativo, il citato articolo 16, letto alla luce del considerando 39, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione. La direttiva 2008/48 mira a garantire un'elevata protezione del consumatore; al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti.

Si legge, inoltre, nella decisione in rassegna che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto; occorre, infatti, evitare il



rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, riducendo al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto. È molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto; includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito, poiché l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito; nel caso di un rimborso anticipato, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione di un nuovo contratto di credito.

Su queste premesse la Corte di Giustizia è giunta ad affermare quanto segue: «[...] occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore [...]».

Dopo la pronuncia della Corte di Giustizia, la Banca d'Italia, con le "linee orientative" oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di «[...] favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela» - ha fornito il seguente «punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori»: «[...] Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti [...] gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi [...] definiti [...] 'upfront' il criterio di rimborso dovrà essere [...] proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)».

Il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19 ha enunciato i seguenti principi di diritto: «A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*»; «Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

In ordine alle modalità di riduzione dei costi *up front* il Collegio di Coordinamento ha osservato che «[...] occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa [...] e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.»; su questa premessa, l'Organo nomofilattico ha precisato che «[...] il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento».

Infine, occorre evidenziare la posizione assunta dal Collegio di Coordinamento in relazione agli effetti dell'interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi già decisi o



ancora pendenti. In particolare il Collegio di Coordinamento ha affermato: «La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda [...]»; «[...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*[...]»; «[...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring* [...]».

Sulla base di quanto sopra esposto, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 26525 del 2019), il Collegio reputa che le richieste del cliente possano essere accolte secondo il prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 20.398,56	Tasso di interesse annuale	8,60%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	254,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	84,17%
Data di inizio del prestito	01/10/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	73,82%

rate pagate	19	rate residue	101	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni bancarie				762,00	Recurring	84,17%	641,35		641,35
Totale				762,00					641,35
Frazione TFR su debito residuo									*81,67%
Campi calcolati									523,79

Merita accoglimento la domanda relativa agli interessi nei limiti di cui al dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 523,79, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA